



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr. 2/2020 Registro E.

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento nr. 2/2020 R.E. promosso dal tesserato **Gimondo Nicola**, generalizzato in atti, del 29.10.2020;

premessi che

-in data 29.10.2020 perveniva al Tribunale federale della Fibus il ricorso in parola spedito alla Fibus in pari data dal ricorrente;

-il ricorso risulta tempestivo in ragione dei termini stabiliti dalle carte federali e ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (*"Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale"* e che *"l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI"*);

-la Giunta nazionale del Coni ha approvato il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali



elettive", il quale prevede che Il Tribunale Federale decida in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale;

-il Procuratore Federale, per quanto di competenza, ha chiesto, con nota del 29.10.2020, il rigetto / dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

-considerato che le norme federali in materia di svolgimento delle assemblee regionali prevedono che "Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Federale la candidatura alle cariche elettive deve essere presentata singolarmente a mezzo PEC presso la Segreteria dell'Organo periferico, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, unitamente alle sottoscrizioni";

-rilevato che sul sito federale risulta correttamente pubblicato l'indirizzo pec dell'organo periferico competente a ricevere la domanda di candidatura e rilevato altresì che il tesserato reclamante conferma il proprio errore nell'invio a diverso indirizzo pec (peraltro non risulta nemmeno allegato il rapporto di consegna, in guisa che nemmeno può dirsi raggiunto lo scopo dell'atto compiuto secondo il principio di conservazione);

ritenuto

-pertanto che questo Tribunale non può che aderire ad una interpretazione assolutamente tassativa delle regole in parola;

-che dunque il ricorso non è meritevole di accoglimento;

PQM



Il tribunale federale definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in oggetto.

Bologna, 2 novembre 2020

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri